

Commons/Comune

geografie, luoghi, spazi, città



MEMORIE GEOGRAFICHE
nuova serie / n. 14 / 2016



Commons/Comune: geografie, luoghi, spazi, città è un volume delle Memorie Geografiche della Società di Studi Geografici

<http://www.societastudigeografici.it>

ISBN 978-88-908926-2-2

Numero monografico delle Memorie Geografiche della Società di Studi Geografici
(<http://www.societastudigeografici.it>)

Certificazione scientifica delle Opere

I contributi pubblicati in questo volume sono stati oggetto di un processo di referaggio a cura del Comitato scientifico e degli organizzatori delle sessioni della Giornata di studio della Società di Studi Geografici

Hanno contribuito alla realizzazione di questo volume:

Maura Benegiamo, Luisa Carbone, Cristina Capineri, Donata Castagnoli, Filippo Celata, Antonio Ciaschi, Margherita Ciervo, Davide Cirillo, Raffaella Coletti, Adriana Conti Puorger, Egidio Dansero, Domenico De Vincenzo, Cesare Di Feliciantonio, Francesco Dini, Daniela Festa, Roberta Gemmiti, Cary Yungmee Hendrickson, Michela Lazzeroni, Valeria Leoni, Mirella Loda, Alessandra Marin, Alessia Mariotti, Federico Martellozzo, Andrea Pase, Alessandra Pini, Giacomo Pettenati, Filippo Randelli, Luca Simone Rizzo, Patrizia Romei, Venere Stefania Sanna, Lidia Scarpelli, Massimiliano Tabusi, Alessia Toldo, Paola Ulivi



Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

L'immagine di copertina è tratta dal volume di Emma Davidson *Omnia sunt communia*, 2015, p. 9 (shopgirlphilosophy.com)

© 2016 Società di Studi Geografici
Via San Gallo, 10
50129 - Firenze

VALERIA CORRIERO

GLI ATTI COSTITUTIVI DI VINCOLI DI DESTINAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI

1. LA CATEGORIA GIURIDICA DEI BENI COMUNI *DE IURE CONDITO*. — La tesi che intendo dimostrare è che esistono, come diciamo noi giuristi, *de iure condito*, ossia alla luce del diritto vigente, strumenti civilistici che potrebbero sopperire alla mancata introduzione nel nostro ordinamento della categoria giuridica dei beni comuni nell'ambito di un ripensamento delle forme di proprietà, gestione e accesso a beni e risorse di interesse pubblico e/o collettivo. I beni comuni esistono non soltanto *de iure condendo*, nella proposta della Commissione Rodotà del 2007 per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici, ma anche *in nuce de iure condito* negli articoli 2645-ter e quater c.c., introdotti rispettivamente nel 2006 e nel 2012 (Corriero, 2015).

Indagherò, in particolare, il profilo statico dei vincoli pubblici o privati di destinazione per la valorizzazione dei beni comuni, che potrebbe essere completato sotto l'aspetto dinamico mediante strumenti negoziali tipici e atipici per il profilo gestorio, che privilegino in coerenza con il vincolo di destinazione nell'interesse della collettività forme di gestione pubblica e/o partecipata, tali da consentire utilizzi rivali del bene. A questi potranno aggiungersi e sostituirsi, strumenti di natura amministrativa, come il Regolamento comunale per la partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni e misti, come nel caso della concessione dell'isola di Poveglia nella laguna veneta ad una *start-up* sociale per il recupero e il restauro di un paio di edifici.

Nella nota proposta è presente una nuova tassonomia di beni, fondata sulla tripartizione in beni comuni, pubblici e privati (Rodotà, 2013). La categoria dei beni comuni, quale *tertium genus* indica le “cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona” (art. 1, comma 3, lett. c, proposta Commissione Rodotà). La “tecnica di conformazione del diritto di proprietà privata”, in base al disposto del comma 2 dell'articolo 42 della Costituzione, che sancisce la funzione sociale della proprietà è presente nelle due norme sugli atti costitutivi di vincoli di destinazione e, al contempo, nella proposta della Commissione Rodotà.

La specificità dei beni comuni rispetto alla dicotomia beni pubblici-beni privati è data dalla “garanzia della fruizione collettiva, in particolare con l'attribuzione a tutti della tutela giurisdizionale in ordine alla loro salvaguardia e alla fruizione” (Salvi, 2013, p. 213).

Anche le Sezioni Unite (Cass., Sez. un., 14 febbraio 2011, n. 3665), che si sono pronunciate sulla questione della demanialità delle valli da pesca della laguna di Venezia, hanno recepito la categoria di bene comune, definendolo come bene “strumentalmente collegato all'attuazione degli interessi di tutti i cittadini”, indipendentemente dal titolo di proprietà pubblica o privata dello stesso.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, senza dubbio ispirata dalla metodologia giuridica dell'*Interessenjurisprudenz* (Heck, 1932), la categoria dei beni comuni deriva dalla “finalizzazione” dei beni agli interessi su menzionati ed è inscindibilmente legata alla “loro intrinseca natura”, sulla base di “una compiuta interpretazione dell'intero sistema normativo”. Alla luce del combinato disposto degli articoli 2, 9 e 42 della Costituzione, le Sezioni Unite, in virtù della precettività di tali principi, ricavano “la tutela dell'umana personalità e del suo corretto svolgimento nell'ambito dello Stato sociale, anche nell'ambito del ‘paesaggio’”.

La questione della demanialità delle valli da pesca della laguna veneta è stata affrontata anche dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza del 23 settembre 2014, che ha ritenuto violato l'articolo 1 Prot. 1 della Convenzione dalla dichiarazione di demanialità da parte dello Stato



italiano, poiché quest'ultimo non ha realizzato un giusto equilibrio tra gli interessi pubblici e privati in gioco e la ricorrente ha dovuto sopportare un onere eccessivo e sproporzionato. La sentenza conferma la distanza tra la concezione "sociale" della proprietà ex articolo 42, comma 2 della Costituzione nel nostro ordinamento e quella liberale della CEDU.

Tra le ipotesi di vincoli di destinazione nell'interesse personale, sociale e ambientale, di fonte legale, emerge come archetipo l'onere reale gravante sui siti da bonificare, disciplinato nell'articolo 253, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell'ambiente, d'ora in poi c.a.) e nella versione previgente nell'articolo 17, comma 10, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. decreto Ronchi). L'articolo 253 c.a. si configura come un modello tipico di vincolo di destinazione a scopo di tutela sanitaria e ambientale, che contempera l'interesse alla riparazione delle matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo e acque sotterranee) inquinate, l'interesse sociale alla tutela della salute dei cittadini e a non sostenere i costi di disinquinamento e l'interesse personale del proprietario alla sua salute e alla titolarità di un bene bonificato, quantunque quest'ultimo non sia stato il responsabile della contaminazione. La giurisprudenza di legittimità ha individuato una triplice dimensione del danno ambientale, "personale", quale lesione del diritto fondamentale all'ambiente di ogni uomo, "sociale", quale lesione del diritto fondamentale all'ambiente di vita salubre nelle formazioni sociali ove si svolge la personalità umana degli individui ex articolo 2 della Costituzione e "pubblica", come tutela dell'interesse ambientale da parte degli enti competenti (Cass. pen., 5 aprile 2002, n. 22539). Tale triplice dimensione dell'ambiente si rispecchia nello scopo prefissato dal legislatore nell'ambito dell'onere reale di cui all'articolo 253 c.a.

Il triplice profilo dell'ambiente può essere proiettato in senso positivo in un ripensamento costruttivo della teoria dei beni e dell'autonomia negoziale, attraverso la creazione di vincoli di destinazione nell'interesse personale, sociale e ambientale. L'articolo 253 c.a., seppure criticabile per la collocazione nell'attuale indefinito regime di responsabilità ambientale, funge da modello rispetto alla definizione dei contenuti atipici dei vincoli di destinazione ex articoli 2645-ter e quater c.c.

Nell'onere reale il legislatore italiano ha individuato un vincolo necessario a garantire la funzione sociale della proprietà (art. 42, comma 2, Cost.), nella forma del peso reale gravante sul fondo; esso è, quindi, un istituto idoneo ad assicurare una tutela ambientale effettiva nella disciplina della bonifica dei siti contaminati.

2. LA PROPRIETÀ NELL'INTERESSE ALTRUI: DAL *TRUST* DI *COMMON LAW* AI MODELLI GIURIDICI DI *CIVIL LAW* (I VINCOLI DI DESTINAZIONE EX ARTICOLI 2645-TER E *QUATER*). — Gli articoli 2645-ter, sulla trascrizione degli atti costitutivi di vincoli di uso privato o pubblico, a seconda della natura del soggetto beneficiario e della destinazione d'uso pubblico o privato di destinazione, e 2645-quater c.c., sulla trascrizione di quelli di uso esclusivamente pubblico, si inseriscono nel tema dei vincoli di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico (art. 1322, comma 2), fra i quali emerge la tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della salute, nonché per la valorizzazione dei beni comuni.

Lo strumentario concettuale del *trust* di *common law*, sulla scia degli insegnamenti di Elinor Ostrom (Ostrom, 2006), viene adattato alla nostra tradizione giuridica di *civil law* attraverso i vincoli di destinazione ex articoli 2645-ter e quater.

La novità introdotta dalle due novellazioni del codice civile è data dalla possibilità riconosciuta ai privati o alla pubblica amministrazione, che agisce *iure privatorum*, di creare, al pari del legislatore, regimi giuridici funzionalizzati di beni.

L'individuazione di diversi tipi di proprietà, che parte dalla feconda tesi sviluppata da Pugliatti (1964), deriva dalle varie discipline di settore esistenti all'interno del diritto positivo come, ad esempio, quella sulle aree naturali protette o sugli usi civici, che prevedono regole di circolazione e di utilizzazione controllata.

Si tratta di evidenti ipotesi di "proprietà funzionalizzata", che risulta assoggettata a speciali regimi di tutela, a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto, titolare dei beni o beneficia-

rio delle utilità, e dalla natura pubblica o privata della destinazione d'uso caratterizzata, in ogni caso, da una funzionalizzazione all'utilità sociale dei beni.

La proposta della Commissione Rodotà conteneva la delega al governo per la "sostituzione del regime della demanialità e della patrimonialità", che si sarebbe dovuto realizzare "attraverso l'introduzione di una classificazione dei beni pubblici appartenenti a persone pubbliche: a) beni ad appartenenza pubblica necessaria; b) beni pubblici sociali; c) beni pubblici fruttiferi".

Nella categoria dei "beni pubblici sociali", ossia "quelli le cui utilità essenziali sono destinate a soddisfare bisogni corrispondenti ai diritti civili e sociali della persona", il carattere sociale sarebbe stato realizzato e garantito dal vincolo reale di destinazione pubblica (art. 1, comma 3, lett. d, 2, Proposta di articolato, Commissione Rodotà). Sarebbe stata assicurata anche la circolazione con mantenimento del vincolo di destinazione dei "beni pubblici sociali" (case dell'edilizia residenziale pubblica, ospedali, istituti di istruzione e asili), non usucapibili.

Gli enti pubblici avrebbero avuto il potere di rimuovere il vincolo di destinazione ma a condizione del mantenimento o del miglioramento della qualità dei servizi sociali erogati. Sicuramente lo strumento negoziale avrebbe potuto trovare la sua fonte nell'articolo 2645-*quater* anche per la rimozione del vincolo di destinazione a favore di un ente pubblico.

I vincoli di destinazione ex articoli 2645-*ter* e *quater* risultano tipici come schemi generali, ma il regolamento disciplinare di ciascuno viene rimesso all'autonomia negoziale. Con le norme in esame, si può sostenere che la categoria dei vincoli di destinazione, non nuovi al codice del '42, derivanti sia da fonte legale, sia da fonte negoziale, sia stata consacrata e tipizzata come categoria generale, in quanto inserita nella forma più ampia possibile in campo privato (art. 2645-*ter*) e pubblico (artt. 2645-*ter* e *quater*).

I limiti, i vincoli al diritto di proprietà, in termini di oneri reali derivanti dalle destinazioni d'uso a favore di soggetti privati (art. 2645-*ter*) o pubblici, o della collettività per il tramite dei soggetti pubblici (artt. 2645-*ter* e *quater*), sono manifestazioni della funzione sociale della proprietà ex articolo 42, comma 2 della Costituzione.

I vincoli di destinazione d'uso vengono estesi in un proficuo scambio reciproco tra filone pubblicistico e privatistico in funzione dell'utilità sociale (art. 2645-*ter*) e pubblica (artt. 2645-*ter* e *quater*). In relazione alle potenzialità applicative dell'articolo 2645-*ter*, è interessante segnalare la vicenda della "cittadella militare" di Bari, costituita da mille alloggi da costruire nei pressi dell'aeroporto militare e considerata dall'impresa costruttrice, ai sensi della vigente legislazione (artt. 5, comma 1, della Legge n. 497/78 e 2, comma, 2 del DM 18 maggio 2010), come opera militare, in quanto posta a diretto e funzionale servizio della funzione di difesa. Il "nesso di strumentalità" è stato confermato nella fattispecie attraverso un "atto di vincolo di destinazione militare", trascritto ai sensi dell'articolo 2645-*ter*, predisposto dal Ministero della difesa, in cui si stabilisce che gli alloggi potranno essere venduti esclusivamente a militari individuati dal Ministero della difesa, con apposita graduatoria.

L'articolo 2645-*quater* si riferisce ai vincoli di uso pubblico, anche secondo una formula omnicomprensiva, sia per tipologia di vincolo, sia per finalità richiesta dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali, nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche. L'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 2645-*quater* è limitato: i beneficiari sono Stato, Regione, altri enti pubblici territoriali, come Province e Comuni, ovvero enti svolgenti un servizio di interesse pubblico (enti per la fornitura di energia elettrica, di acqua, di gas, ecc.). Il generico riferimento a "enti" comprende sia le persone giuridiche pubbliche, sia quelle private che svolgono un servizio di interesse pubblico.

Questo primo dato confermerebbe la natura complementare dell'articolo 2645-*quater*, che avrebbe soltanto, in realtà, riconosciuto una sorta di autonomia ai vincoli pubblici, in un'ottica più ampia di unitarietà dell'ordinamento (Perlingieri, 2006, p. 159 sgg.), e contestualmente confermerebbe l'ampiezza dell'articolo 2645-*ter*, che non potrebbe essere limitato ai vincoli di pubblica utilità, onde evitare una completa sovrapposizione dell'ambito applicativo delle due norme.

I vincoli ex articolo 2645-*quater* si differenzierebbero dai vincoli di destinazione privata apparentemente per due aspetti, ossia la destinazione pubblica e il beneficiario pubblico della stessa, cui si aggiungerebbe il mancato richiamo all'effetto separativo, alla forma pubblica *ad substantiam* e alla durata temporalmente limitata a novant'anni o alla vita della persona fisica beneficiaria.

Qualora si procedesse a "un'interpretazione ortopedica della norma", i vincoli ex articolo 2645-*quater* sarebbero stati volti a garantire la destinazione pubblica del bene, tesa a soddisfare interessi pubblici e non semplicemente un servizio pubblico. I beni possono anche essere di titolarità privata, ad esempio di una SpA, sottoposta a un'influenza pubblica, poiché finanziata dallo Stato o dagli enti locali, o soggetta al controllo di quest'ultimi.

Il beneficiario ex articolo 2645-*ter* può essere un singolo, persona fisica o giuridica o ente di fatto, e secondo parte della dottrina anche una pluralità di beneficiari in forma congiunta o una collettività di persone indeterminate ma, in ogni caso, determinato o determinabile in base a requisiti ben individuati nell'atto di destinazione, come nell'ipotesi di offerta o promessa al pubblico.

Si rileva nell'articolo 2645-*ter* l'uso improprio da parte del legislatore della locuzione "pubblica amministrazione", per indicare la possibilità che i vincoli di destinazione siano costituiti a favore di Stato, Regioni, Province, Comuni, nelle rispettive articolazioni organizzative, nonché di altri enti pubblici territoriali o che svolgono un servizio pubblico. La locuzione "pubblica amministrazione" è più propriamente adoperata in senso oggettivo, ossia come attività volta alla cura degli interessi della collettività benché, in collegamento con le persone giuridiche pubbliche che la rappresentano, assuma una valenza soggettiva. Sarebbe inverosimile, ma soprattutto suscettibile di nullità per indeterminazione del soggetto destinatario, ipotizzare un atto di destinazione genericamente riferito alla pubblica amministrazione e non a un determinato ente, Ministero (quale articolazione organizzativa dello Stato), Regione, Comune, ecc.

Si registra una burocratizzazione del linguaggio legislativo sia nell'articolo 2645-*ter*, sia nell'articolo 2645-*quater*, quasi che il legislatore fosse stato sostituito da un burocrate, privo di conoscenze giuridiche di base e che, anche con riferimento all'articolo 2645-*quater*, accosta i contratti agli atti, come se i primi non fossero ricompresi nei secondi, ma ancor più inserisce anche le convenzioni, come se quest'ultime rappresentassero una tipologia negoziale diversa dal contratto, quale negozio bilaterale.

3. LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE E SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE. — Ci sono beni che ormai chiamiamo comuni che, indipendentemente dalla titolarità pubblica o privata degli stessi, possono essere vincolati e gestiti nell'interesse della collettività, individuando come enti esponenziali o gli enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni), alla luce del principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione nell'articolo 118, o lo Stato. In ossequio al comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono la partecipazione diretta dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In campo ambientale, tale principio è richiamato esplicitamente nell'articolo 3-*quinquies* c.a. Il nuovo Codice dell'ambiente, però, segna un'involuzione rispetto alla disciplina previgente (D'Alfonso, 2014, p. 288). L'articolo 311, comma 1, c.a. attribuisce la legittimazione esclusiva per il risarcimento del danno all'ambiente allo Stato.

L'articolo 18, comma 3, Legge 349/86 prevedeva una legittimazione *iure proprio* degli enti territoriali, concorrente con quella statale, qualora il fatto lesivo ricadesse nel territorio dell'ente. I rimedi risarcitori del danno ambientale rivestivano una dimensione sociale. Era prevista, inoltre, un'azione popolare delle associazioni di protezione ambientale quale ipotesi di sostituzione processuale (art. 81 c.p.c.) degli enti locali inerti, per il risarcimento del danno ambientale (art. 4, comma 3, Legge 265/99, riformulato dall'articolo 9, comma 3 D.Lgs. 267/00, TU sull'ordinamento degli enti locali, c.d. TUEL). La legittimazione processuale riflette la sussidiarietà orizzontale. Con ordinanza del 13 febbraio 2015 il Tribunale di Lanusei ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 311,

comma 1, c.a. in merito alla legittimazione processuale esclusiva dello Stato, per la mancata previsione della legittimazione concorrente o sostitutiva degli enti locali sul cui territorio si è verificato il danno, per disparità di trattamento tra soggetti portatori di identica posizione giuridica rispetto al diritto dell'ambiente, per lesione del diritto di difesa, del diritto alla salute e al paesaggio e per violazione del principio di ragionevolezza (artt. 2, 3, 9, 24 e 32 cost.).

L'ordinanza rappresenta un momento decisivo per la tutela effettiva del danno ambientale e *de relato* anche per la tutela *ex ante* dei beni comuni, quali terra, acqua, aria e aree naturali protette, al fine di garantire una partecipazione diretta dei cittadini rappresentati anche dalle associazioni ambientaliste.

BIBLIOGRAFIA

- BARBIERA L., "Il danno ambientale come danno presunto risarcibile allo Stato, agli enti territoriali, alle persone fisiche e alle associazioni ecologiste", nota a Cass. Pen. 5 aprile 2002, n. 22539, *Giurisprudenza italiana*, 155, 2003, n. 4, I, pp. 695-696.
- CARAPEZZA FIGLIA G., "Proprietà e funzione sociale. La problematica dei beni comuni nella giurisprudenza delle Sezioni unite", *Rassegna diritto civile*, 33, 2012, n. 2, pp. 535-549.
- CARUSI D., *L'ordine naturale delle cose*, Torino, Giappichelli, 2011.
- COMPORTE M., "La proprietà europea e la proprietà italiana", *Rivista di diritto civile*, 53, 2008, n. 1, I, pp. 189-206.
- CORRIERO V., *La funzione sociale della proprietà nelle aree protette*, Napoli, ESI, 2005.
- ID., *Autonomia negoziale e vincoli negli atti di destinazione patrimoniale*, Napoli, ESI, 2015.
- COSTANTINO M., "Libertà individuali, funzione delle cose e regimi burocratici nelle tutele dell'ambiente", in PENNASILICO M. (a cura di), *Scritti in onore di Lelio Barbiera*, Napoli, ESI, 2012, pp. 375-384.
- COSTANTINO M., PARDOLESI R., BELLANTUONO D., "I beni in generale", in RESCIGNO P. (a cura di), *Trattato di diritto privato*, 7, I, 2ª ed., Torino, UTET, 2005.
- D'ALFONSO G., "La triplice dimensione del danno ambientale", PENNASILICO M. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Napoli, ESI, 2014, pp. 282-292.
- DI GIOVANNI F., "Parere in merito alla condizione giuridica di beni demaniali ovvero di proprietà privata delle 'valli da pesca' della laguna veneta", in ALPA G., DI GIOVANNI F., ECCHER B., ESPOSITO M., IRTI N., LIBONATI B., MORBIDELLI G. (a cura di), *Lo stato giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia*, Milano, Wolters Kluwer Italia, 2010, pp. 165-178.
- FUSARO A., "'Affectation', 'destination' e vincoli di destinazione", in CENDON P. (a cura di), *Scritti in onore di Rodolfo Sacco. La comparazione*, Milano, Giuffrè, 1994, vol. II, pp. 455-480.
- HECK P., *Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz*, Tübingen, Mohr, 1932.
- MARELLA M.R. (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, Ombre Corte, 2012.
- MATTEI U., *The Ecology of Law: Toward a Legal System in Tune with Nature and Community*, Oakland (CA), Berrett-Koehler Publishers, 2015.
- MATTEI U., QUARTA A., "Right to the city or urban commoning? Thoughts on the generative transformation of property law", *The Italian Law Journal*, 1, 2015, n. 2, pp. 303-325.
- MIGNOZZI A., *La proprietà culturale. Strumenti privatistici di gestione e valorizzazione dei beni culturali*, Napoli, ESI, 2007.
- OSTROM E., *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990 (trad. it. *Governare i beni collettivi. Istituzioni pubbliche e iniziative delle comunità*, a cura di VETRITTO G., VELO F., Venezia, Marsilio, 2006).
- PERLINGIERI P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, 3ª ed., Napoli, ESI, 2006.
- PUGLIATTI S., *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, Giuffrè, 1964.
- RODOTÀ S., *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, 3ª ed., Bologna, Il Mulino, 2013.
- SALVI C., "Beni comuni e proprietà privata", *Rivista di diritto civile*, 58, 2013, n. 1, pp. 209-216.
- ZAKRZEWSKA J., "Burocrazia", in *Enciclopedia Einaudi*, Torino, 1977, vol. II, pp. 309-338.

Università "Aldo Moro" di Bari; valeria.corriero@uniba.it

RIASSUNTO: Nella valorizzazione della "natura delle cose" si inseriscono gli articoli 2645-ter e quater c.c. L'autonomia negoziale potrà adattarsi al singolo caso concreto e prevedere vincoli di destinazione d'uso privato e pubblico per la valorizzazione dei beni comuni. Gli articoli 2645-ter e quater si pongono in linea con la proposta della Commissione Rodotà. Secondo la giurisprudenza di legittimità, ispirata dalla metodologia dell'*Interessenjurisprudenz*, la categoria dei beni comuni deriva dalla finalizzazione dei beni agli interessi di tutti i cittadini, indipendentemente dal titolo di proprietà, pubblica o privata. Gli articoli 2645-ter e quater consentono ai privati o alla pubblica amministrazione, che agisce *iure privatorum*, di creare regimi giuridici atipici funzionalizzati di beni.

SUMMARY: In the enhancement of the “nature of things”, Arts 2645-*ter* and *quater* of the Civil Code are inserted. The autonomy of legal transaction may shape to the individual real case and plan private and public destinations for enhancing of the commons. The Arts 2645-*ter* and *quater* are in line with the proposal of the so-called Rodotà Commission. According to the case law of the Supreme Court, inspired by the *Interessenjurisprudenz* methodology, the category of commons comes from the finalization of the goods to the interests of all citizens, regardless to public or private property. The Arts 2645-*ter* and *quater* allow to the privates or the public administration, which acts *iure privatorum*, to create atypical legal regimes functionalized of goods.

Parole chiave: vincoli di destinazione, beni comuni

Keywords: destination, commons